

COSTITUZIONE IN MORA

Energia elettrica

In caso di morosità prolungata oltre 10 (dieci) giorni dal termine di pagamento delle fatture previsto contrattualmente, Tua Energia S.r.l. procederà con la formale costituzione in mora del Cliente, mediante diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c. a mezzo lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata (PEC) specificando il termine entro il quale dovrà essere effettuato il pagamento e le modalità con cui il Cliente dovrà comunicare l'avvenuto pagamento.

Per i Clienti che hanno sottoscritto un'Offerta PLACET, Tua Energia addebiterà le spese postali maggiorate dell'IVA relative ai solleciti e alle diffide di pagamento. Per i Clienti che hanno aderito a offerte del mercato libero diverse da PLACET, saranno addebitate unicamente le spese postali oltre IVA per i solleciti; per ciascuna diffida sarà invece addebitato un importo forfettario di € 10,00 oltre IVA, comprensivo sia delle spese postali che dei costi di gestione e recupero del credito, salvo il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Qualora perduri la morosità, Tua Energia S.r.l. presenterà all'impresa di distribuzione competente una richiesta di sospensione della fornitura di energia elettrica per morosità non prima che siano trascorsi **tre giorni** lavorativi dal termine per il pagamento indicato in diffida e non prima di **25 giorni dalla notifica al cliente della diffida** per i PdF connessi in bassa tensione per i quali sia tecnicamente possibile procedere alla riduzione di potenza prima della sospensione come in seguito specificato; per gli altri PdF il termine minimo per la richiesta di sospensione è di **40 giorni dalla notifica** della diffida al cliente.

Qualora sussistano le condizioni tecniche, la sospensione della fornitura per i PdF in bassa tensione sarà preceduta da una riduzione di potenza fino al 15% di quella disponibile. Se il pagamento non verrà effettuato entro 15 giorni dalla riduzione di potenza, si procederà alla sospensione completa della fornitura. Se entro il termine indicato nella diffida il Cliente non avrà sanato la morosità, il contratto di somministrazione si intenderà risolto di diritto ai sensi degli articoli 1454 e 1456 c.c., alla prima fine mese utile, senza necessità di ulteriore comunicazione, con conseguente cessazione anticipata anche dei contratti di trasporto e dispacciamento conferiti a Tua Energia S.r.l.

Nel caso in cui l'utenza sia classificata come "non disalimentabile" ai sensi della normativa vigente, si procederà direttamente alla risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 1454 e 1456 c.c., senza necessità di ulteriore preavviso.

A seguito della risoluzione del contratto, si procederà all'avvio delle attività di recupero del credito. Saranno inoltre addebitati al Cliente:

- i costi sostenuti per la riduzione e l'eventuale riattivazione della fornitura,
- gli importi versati per l'estinzione dei contratti accessori,
- le spese relative ai solleciti e alle diffide di pagamento.

In caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura il cliente, ai sensi dell'art. 3 del TIMOE (Testo Integrato Morosità Elettrica), avrà diritto a ricevere un indennizzo automatico pari a:

- **Euro 30 (trenta)** nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
- **Euro 20 (venti)** nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente:
 - a. Il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
 - b. Il mancato rispetto del termine minimo di tre giorni lavorativi tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice per la sospensione della fornitura o riduzione della potenza.

In tali casi il cliente finale non dovrà pagare alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura.

Il predetto indennizzo verrà corrisposto al cliente in occasione della prima fattura utile tramite detrazione dell'importo addebitato nella medesima fattura (con indicazione di apposita causale), oppure, qualora l'importo della prima fattura addebitata sia inferiore all'indennizzo, verrà evidenziato, sempre in fattura, un credito da detrarre nelle fatturazioni successive. In ogni caso l'indennizzo dovrà essere corrisposto entro 8 mesi dal verificarsi della sospensione.

Gas Naturale

In caso di morosità prolungata oltre 10 (dieci) giorni dal termine di pagamento delle fatture previsto contrattualmente, Tua Energia S.r.l. procederà con la formale costituzione in mora del Cliente, mediante diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c. a mezzo lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata (PEC) specificando il termine entro il quale dovrà essere effettuato il pagamento e le modalità con cui il Cliente dovrà comunicare l'avvenuto pagamento

Qualora il Cliente abbia sottoscritto il Contratto scegliendo un'Offerta PLACET, Tua Energia S.r.l. addebiterà al Cliente le spese postali oltre IVA per l'invio dei solleciti e delle diffide di pagamento. Qualora il Cliente abbia sottoscritto il Contratto scegliendo un'offerta per il mercato libero diverso dalle Offerte PLACET, Tua Energia S.r.l. addebiterà per i solleciti le sole spese postali oltre IVA; mentre per ciascuna diffida un importo pari a 10,00 € oltre IVA inclusivo sia delle spese postali sia dei costi per l'attività di gestione e recupero del credito, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Qualora perduri la morosità, Tua Energia S.r.l., non prima che siano trascorsi tre giorni lavorativi dal termine per il pagamento indicato in diffida e comunque trascorsi almeno 40 giorni dalla data di notifica della costituzione in mora, Tua Energia S.r.l. presenterà all'impresa di distribuzione competente una richiesta di sospensione della fornitura gas per morosità.

Nel caso di Cliente che abbia scelto un'offerta diversa dall'Offerte PLACET, per ogni richiesta di sospensione inviata al distributore gas, Tua Energia S.r.l. potrà addebitare un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa previsto dall'art. 11 dell'Allegato A della Del. ARERA 301/12, attualmente pari a 23 € IVA esclusa, come eventualmente aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente.

Qualora il Cliente non abbia provveduto a sanare la situazione di morosità entro il termine indicato in diffida decorrente dalla sospensione della somministrazione di gas e comunque non inferiore a 15 giorni, il contratto di fornitura si intenderà risolto ai sensi degli artt. 1454 e 1456 cod. civ. senza ulteriore comunicazione e si procederà per il recupero del credito con ulteriore aggravio di spese.

In caso di impossibilità di procedere all'intervento di sospensione dell'alimentazione del misuratore e persistendo la morosità, il distributore locale procederà a esperire un tentativo di interruzione sulle tubazioni di allacciamento; in tal caso, il contratto si intenderà risolto all'atto dell'esecuzione del suddetto intervento e senza ulteriore comunicazione. Per fruire, nuovamente, della fornitura dovrà essere formulata una richiesta di preventivo lavori per ripristino dell'alimentazione precedentemente interrotta. In caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura il cliente, ai sensi dell'art. 4 del TIMG (Testo Integrato Morosità Gas), avrà diritto a ricevere un indennizzo automatico pari a:

- **Euro 30 (trenta)** nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
- **Euro 20 (venti)** nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente:
 - a. Il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
 - b. Il mancato rispetto del termine minimo di 3 giorni lavorativi compreso tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al distributore locale di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità.

In tali casi il cliente finale non dovrà pagare alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura.

Il predetto indennizzo verrà corrisposto al cliente in occasione della prima fattura utile tramite detrazione dell'importo addebitato nella medesima fattura (con indicazione di apposita causale), oppure, qualora l'importo della prima fattura addebitata sia inferiore all'indennizzo, verrà evidenziato un credito da detrarre nelle fatturazioni successive.

In ogni caso l'indennizzo dovrà essere **corrisposto entro 8 mesi dal verificarsi della sospensione.**

